

Articolo 32b

Aziende delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

¹ Nelle aziende delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per i lavoratori adulti in esse occupati in attività relative a un progetto o soggette a scadenza legate a tali tecnologie la durata del lavoro diurno e serale del singolo lavoratore può essere estesa fino a un massimo di 17 ore, incluse le pause e lo straordinario:

- a. nel quadro di una collaborazione internazionale che prevede, in particolare, orari di lavoro diversi per le persone coinvolte; o
- b. per attività urgenti e non prevedibili.

² Il riposo giornaliero dei lavoratori di cui al capoverso 1:

- a. deve essere di almeno nove ore e raggiungere, nella media di quattro settimane, 11 ore;
- b. può, se le circostanze di lavoro non consentono un'altra organizzazione, essere interrotto; in questo caso si applica per analogia l'articolo 19 capoverso 3 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro.

³ Sono considerate aziende delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione le aziende che forniscono a terzi prodotti o servizi legati a tali tecnologie, come lo sviluppo, la modifica, la verifica e la manutenzione di software, la pianificazione e la progettazione di sistemi informatici che integrano tecnologie hardware, software e della comunicazione, nonché la gestione e l'utilizzo sul posto di tali sistemi informatici o di altre strutture di elaborazione dei dati per un cliente.

Campo di applicazione

Aziende delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (cpv. 3)

Sono considerate aziende delle tecnologie dell'informazione (TIC) e della comunicazione le «aziende che forniscono a terzi prodotti o servizi legati a tali tecnologie, come lo sviluppo, la modifica, la verifica e la manutenzione di software, la pianificazione e la progettazione di sistemi informatici che integrano tecnologie hardware, software e della comunicazione, nonché la gestione e il funzionamento sul posto di tali sistemi informatici o di altre strutture di elaborazione dei dati per un cliente». Rientrano in questa categoria anche altre attività professionali e tecniche legate all'elaborazione

dei dati. La componente principale della creazione di valore aggiunto dell'azienda deve riguardare le TIC. Pertanto, il reparto informatico interno di un'azienda appartenente a un altro ramo non rientra nel campo di applicazione di questa disposizione. Tale campo di applicazione è quindi diverso da quello dell'articolo 32a OLL 2, il quale può riguardare anche attività tecniche sulla rete e sulla struttura informatica nonché lo svolgimento di test da parte degli utenti riguardo a nuove versioni. L'articolo 32b non si applica nemmeno alle aziende che gestiscono impianti atti a fornire servizi di telecomunicazione (art. 32 OLL 2) e che devono mantenere l'infrastruttura generale nell'interesse pubblico. Prevalgono le disposizioni del CCL.

¹ RS 822.111

Lavoratori interessati (cpv. 1)

Rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione i lavoratori adulti occupati in attività relative a un progetto o soggette a scadenza legate a tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Non rientra invece nel campo di applicazione il personale amministrativo o il settore delle risorse umane di un'azienda delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Sono esclusi dal campo di applicazione anche i tecnici artigianali, come i posatori di cavi e gli elettricisti che lavorano sul sistema di antenne o sulla rete di telecomunicazione, anche se attuano questi progetti. La disposizione si applica soltanto ai lavoratori adulti. I giovani beneficiano di una protezione speciale, in particolare per quanto riguarda la durata del lavoro e del riposo. Pertanto, per i giovani non si può né estendere l'arco temporale del lavoro diurno e serale né diminuire o interrompere il periodo di riposo.

Prestazioni di lavoro relative a un progetto o soggette a scadenza

Un progetto ai sensi di questa disposizione presuppone un insieme di attività di durata limitata che giustifichi una flessibilizzazione delle prescrizioni in materia di durata del lavoro per i partecipanti al progetto perché la collaborazione di diverse persone (di solito con competenze diverse o provenienti da reparti diversi) richiede una pianificazione e un'attuazione coordinate per il raggiungimento congiunto degli obiettivi oppure perché l'entità dei costi richiede l'esistenza di un proprio budget, un controllo dei costi distinto e una contabilità separata. L'arco temporale del lavoro diurno e serale può tra l'altro essere esteso se ciò è necessario per rispettare una scadenza prestabilita: il vincolo della scadenza è sufficiente per giustificare una flessibilizzazione delle prescrizioni in materia di durata del lavoro anche nel caso di un compito individuale.

Disposizioni speciali applicabili

Estensione della durata del lavoro diurno e serale (cpv. 1)

Nelle aziende delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione i singoli lavoratori della categoria in questione possono essere occupati per il lavoro diurno e serale in uno spazio di 17 ore al massimo, pause e straordinari inclusi. In questo modo si estende di tre ore l'arco temporale di 14 ore stabilito all'articolo 10 capoverso 3 LL. Ciò non significa tuttavia che, nell'arco di una giornata, il collaboratore possa lavorare per 17 ore: il massimo consentito è 13 ore. Lo scopo della disposizione non è infatti di permettere di lavorare il più a lungo possibile, ma di garantire una maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro. A causa delle ripercussioni sulla salute dei dipendenti, un prolungamento degli orari effettivi di lavoro non si concilia con il principio di protezione alla base della legge sul lavoro. Al termine delle ore di lavoro effettuate e prima della giornata di lavoro successiva deve essere previsto un riposo giornaliero, ridotto, di nove ore (cfr. cpv. 2).

Oltre a ciò, deve essere soddisfatto uno dei criteri qui di seguito:

Lettera a

Questa condizione è soddisfatta quando i lavoratori collaborano con persone di altri Paesi e il progetto risulta così più complesso, ad esempio in caso di orari di lavoro diversi (ad es. in seguito a culture lavorative, prescrizioni o fusi orari diversi). Lo scopo della flessibilizzazione è quello di consentire una stretta collaborazione grazie a un ritmo di lavoro comune.

Lettera b

Questa condizione alternativa è soddisfatta se i lavori non possono essere rimandati e, per motivi organizzativi, non possono essere pianificati diversamente.

Riduzione e interruzione del riposo giornaliero (cpv. 2)

Nelle aziende delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione il riposo giornaliero (normalmente di 11 ore) dei lavoratori che svolgono mansioni legate a tali tecnologie può essere ridotto a nove ore più volte alla settimana, a condizione che nella media di quattro settimane venga rispettata la durata di 11 ore. Se l'azienda si avvale di questa possibilità decade invece la possibilità generale prevista dalla legge (cfr. art. 15a cpv. 2 LL) di ridurre il periodo di riposo giornaliero a otto ore una volta alla settimana. Il metodo attuale per calcolare la media resta invariato, ossia vengono presi in considerazione unicamente i periodi di riposo giornaliero tra due giorni lavorativi.

Il riposo giornaliero (di 11 o 9 ore) può essere interrotto da prestazioni di lavoro relative a un progetto o soggette a scadenza (per la definizione, cfr. cpv. 1). Nel complesso, tuttavia, il periodo di riposo deve essere rispettato nonostante gli eventuali interventi (cfr. art. 19 cpv. 3 OLL 1). Non è ammesso interrompere il periodo di riposo settimanale la domenica o durante il periodo notturno di sette ore (in genere tra le 23.00 e le 6.00; cfr. art. 10 cpv. 1 e 2 LL). La disposizione non prevede che il lavoro notturno o domenicale sia esente da autorizzazione.

La riduzione e/o l'interruzione del riposo è possibile anche dopo che un lavoratore ha precedentemente lavorato durante un periodo (prolungato) di 17 ore conformemente al capoverso 1.